

Prot. n. 329/C/2019

Preg.mi Sigg.  
Titolari e/o Legali Rappresentanti  
delle Imprese associate  
LORO SEDI

Ragusa, 2 Dicembre 2019

Oggetto: **Responsabilità solidale del committente per inadempimenti contributivi**  
**- INL, nota 9943/19.**

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la [nota n. 9943 del 19 novembre scorso](#), si è espresso in merito al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (sent. n. 22110 del 4/9/2019; n. 18004 del 4/7/2019; n. 13650 del 21/5/2019; n. 8662 del 28/03/2019). In particolare, l'Ispettorato, nel ricordare che la ratio della norma (art. 29, co.2 del D.Lgs n. 276/2003) è quella di garantire il pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti, consentendo al lavoratore e agli istituti previdenziali di esperire azione diretta nei confronti del committente che ha beneficiato della prestazione lavorativa, ha precisato che, al fine di individuare i termini per l'esercizio delle relative azioni, è opportuno distinguere i crediti retributivi dei lavoratori dai crediti contributivi degli Istituti previdenziali.

Al riguardo, la Corte di Cassazione si è recentemente espressa, affermando che il regime decadenziale dei due anni, di cui all'art. 29 della norma suddetta, trova applicazione esclusivamente all'azione esperita nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore e, pertanto, riguarda solo il soddisfacimento dei crediti retributivi. Non è, invece, applicabile all'azione promossa dagli Enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva, che resta soggetta alla sola prescrizione di cinque anni, di cui all'art. 3, co. 9 della L. n. 335/1995. Tale argomentazione discende dal fatto che il rapporto di lavoro e il rapporto previdenziale, secondo la consolidata giurisprudenza, seppur connessi, sono distinti tra loro. L'obbligazione contributiva in capo all'INPS deriva dalla legge, ha natura pubblicistica e risulta, pertanto, indisponibile.

L'applicazione, dunque, del medesimo termine decadenziale, porterebbe, in caso di mancata azione da parte dell'Inps entro i due anni dalla cessazione dell'appalto, alla corresponsione della sola retribuzione (qualora il lavoratore si sia attivato tempestivamente) senza conseguente soddisfacimento dell'obbligo contributivo, con un conseguente danno per il lavoratore ai fini della protezione assicurativa.

Cordialità

ANCE RAGUSA  
II VICE PRESIDENTE  
(Geom. Giovanni Bonometti)